

Cari Colleghi,

dal 20 marzo 2010 entrano in vigore le disposizioni decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile sulla mediazione e conciliazione, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 (tentativo obbligatorio di conciliazione), che acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Tra le disposizioni che entrano in vigore dal 20 marzo vi è l'art. 4 che prevede che "all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20".L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.

Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, dal 20 marzo 2010 il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.

L'invito dovrà essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo 4 mesi e, quando la mediazione non e' già stata avviata, assegnerà contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Ai sensi dello stesso art. 5 se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente che sia parte della vertenza prevedano una clausola di mediazione o conciliazione ed il tentativo non risulti esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo 4 mesi. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi.

Per i giudizi promossi dopo il 20 marzo 2010 e sino all'entrata in vigore della previsione di cui all'art.5 comma 1, il documento di cui sopra potrebbe avere il seguente contenuto:

Eliminato: Si suggerisce pertanto di far sottoscrivere e depositare nel fascicolo di parte, con la costituzione in giudizio, p

Eliminato: seguente

Il sottoscritto..... nella causa promossa avanti il Tribunale dicontro, dichiara di essere stato informato dall' avv.:

- a) *della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e specificatamente della possibilità di accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile secondo le disposizioni del citato decreto, ricorrendo ad uno degli organismi iscritti nel registro istituito con decreto ministeriale;*
- b) *delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 (esenzione degli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; esenzione del verbale di accordo dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, con debenza dell'imposta per la parte eccedente) e 20 (riconoscimento, in caso di successo della mediazione, di un credito d'imposta commisurato all'indennità' corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo; riduzione del credito d'imposta alla metà nel caso di insuccesso della mediazione) dello stesso decreto.*